

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2054 DELLA COMMISSIONE**del 21 ottobre 2022****relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione del biocida Preventol A 12 TK 50 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2022) 7408]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 novembre 2016 la società Lanxess Deutschland GmbH («il richiedente») ha presentato alle autorità competenti di alcuni Stati membri, tra cui Francia, Svezia e Germania, una domanda di riconoscimento reciproco in parallelo, a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012, del biocida Preventol A 12 TK 50 («il biocida»). Il biocida, che contiene propiconazolo come principio attivo, è un preservante per pellicole del tipo di prodotto 7, destinato all'uso da parte di utilizzatori industriali per preservare pitture e rivestimenti a base acquosa e solvente. I Paesi Bassi sono lo Stato membro di riferimento responsabile della valutazione della domanda, di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) Il 16 settembre 2020 la Germania ha comunicato obiezioni al gruppo di coordinamento, dichiarando che le condizioni di autorizzazione stabilite dai Paesi Bassi non garantiscono che il biocida soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 17 settembre 2020 il segretariato del gruppo di coordinamento ha invitato gli altri Stati membri interessati e il richiedente a presentare osservazioni scritte in merito a tali obiezioni. Il richiedente ha presentato osservazioni scritte il 29 settembre 2020. Le obiezioni sono state discusse in seno al gruppo di coordinamento il 21 ottobre 2020 con la partecipazione del richiedente.
- (4) La Germania ritiene che le misure di mitigazione del rischio per l'immissione sul mercato degli articoli trattati con il prodotto o che lo contengono possano essere incluse in un'autorizzazione del biocida solo se vi era stato fatto riferimento nelle condizioni di approvazione del principio attivo. Poiché il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 della Commissione ⁽²⁾ non contempla le misure di mitigazione del rischio necessarie per l'immissione sul mercato degli articoli trattati con il prodotto o che lo contengono, la Germania ritiene che le misure di mitigazione del rischio proposte dai Paesi Bassi per l'immissione sul mercato degli articoli trattati non possano essere incluse nell'autorizzazione del biocida. Di conseguenza secondo la Germania il prodotto non dovrebbe essere autorizzato poiché gli effetti inaccettabili sulla salute umana e sull'ambiente causati dall'uso del biocida non possono essere adeguatamente affrontati nell'autorizzazione del prodotto.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1609 della Commissione, del 24 settembre 2015, che approva il propiconazolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 17).

